

N. 00656/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2012 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2012, proposto dal prof. [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Durante, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

I.T.T.S. Istituto tecnico industriale statale "[omissis]" di [omissis] e Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

[omissis], n.c.;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi in data 16.12.2011 sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal ricorrente con lettera racc. a.r. inoltrata in data 10.11.2011 ed indirizzata al Dirigente scolastico dell'I.T.T.S. "[omissis]" e ricevuta dal destinatario il successivo 16 novembre 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.T.T.S. Istituto tecnico industriale statale "[omissis]" di [omissis] e del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1) Il prof. [omissis], docente in servizio presso l'Istituto tecnico industriale statale "[omissis]" in [omissis], ha chiesto al Dirigente scolastico del predetto Istituto, con raccomandata a/r datata 23/4/2011, il rilascio in copia autentica di documentazione (verbale n. 3 e allegato n. 1 al verbale n. 4) relativa a riunioni del Consiglio della classe 3IA - di cui il predetto insegnante faceva parte - svoltesi nell'anno scolastico 2010/2011.

Tale richiesta, formulata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, è rimasta inevasa ed è stata reiterata dal prof. [omissis] con raccomandata a/r del 10/11/2011 (pervenuta al destinatario il

16/11/2011).

Poiché anche questa seconda istanza non ha avuto riscontro l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, rivendicando il diritto all'accesso ai documenti di cui sopra.

L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al gravame depositando solo una memoria formale.

Nella camera di consiglio del 14 marzo 2012 la causa è passata in decisione.

2) Va preliminarmente precisato che il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla prima domanda di accesso presentata dal ricorrente nell'aprile 2011 è stato impugnato dal prof. [omissis] con il ricorso n. 1252/2011, dichiarato inammissibile da questo Tribunale con la sentenza 13 ottobre 2011 n. 1477. La circostanza che detto silenzio sia stato comunque gravato in sede giurisdizionale dall'interessato induce il Collegio a ritenere ammissibile l'impugnazione del silenzio mantenuto dall'Amministrazione a fronte dell'istanza di accesso agli atti reiterata dal ricorrente con raccomandata a/r del 10/11/2011.

3) Nel merito il ricorso è fondato.

Il prof. [omissis] ha chiesto al Dirigente scolastico dell'Istituto presso il quale presta servizio di ottenere copia autentica di documentazione (verbale n. 3 e allegato n. 1 al verbale n. 4) relativa a riunioni del Consiglio della classe 3IA - di cui il predetto insegnante faceva parte - svoltesi nell'anno scolastico 2010/2011 e ha motivato tale richiesta con riferimento all'esigenza di fornire risposta - ed eventualmente cautelarsi nelle opportune sedi - alle affermazioni (che lo riguardavano) di una rappresentante dei genitori nel predetto Consiglio di classe (cui il ricorso è stato notificato quale controinteressata).

In relazione a quanto sopra il ricorrente, chiedendo di accedere ad atti che direttamente lo riguardano, è certamente qualificabile come "*interessato*", ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, essendo portatore di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*"; e i verbali del Consiglio di classe si configurano come documenti amministrativi, suscettibili di accesso insieme agli atti in essi richiamati e ad essi allegati; né risultano ragioni ostative all'ostensione dei documenti in questione.

Il ricorso va dunque accolto e va riconosciuto il diritto del prof. [omissis] ad accedere agli atti richiesti; va conseguentemente ordinato al Dirigente scolastico dell'Istituto tecnico industriale statale "[omissis]" in [omissis] di rilasciare al richiedente copia autentica della documentazione richiesta, eventualmente oscurando i nomi e i dati sensibili e non ostensibili (come peraltro precisato nella stessa istanza di accesso).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini precisati in motivazione.

Condanna l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente  
Carlo Testori, Consigliere, Estensore  
Riccardo Giani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)